



C O M U N E D I V E C C H I A N

Provincia di Pisa

1° Settore - Politiche Comunali e Gestione delle Risors

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CANONI DI
OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Approvato con delibera consiliare n. 65 del 30/10/1998

Modificato con delibera consiliare n. 59 del 29.12.2008

TITOLO I

Ambito di applicazione del regolamento

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni di qualsiasi natura, sia permanenti che temporanee, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, e relativo soprassuolo e sottosuolo.

2. Per occupazioni di cui al comma precedente, l'utente è tenuto a pagare al Comune un corrispettivo denominato "canone".

3. Salvi i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti del Comune, nessuno può occupare spazi ed aree pubbliche senza aver ottenuto la concessione e senza aver pagato il canone d'occupazione.

Articolo 2

Beni appartenenti al demanio comunale

1. Appartengono al demanio comunale:
- le strade, i corsi, le piazze ed ogni altra area di uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

Articolo 3

Beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale

1. Appartengono al patrimonio indisponibile comunale gli edifici destinati a sede dei pubblici uffici e gli altri immobili destinati all'esercizio di un servizio pubblico.

Articolo 4

Occupazione del soprassuolo e del sottosuolo

1. Sono, parimenti, soggetti al canone ed alla presente normativa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come definito negli articoli precedenti, con esclusione dei balconi, delle verande dei *bow-windows* e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed altri impianti a rete per l'erogazione di servizi pubblici, ancorchè gestiti in regime di concessione amministrativa.

2. Le occupazioni fatte con vetrine adiacenti ad esercizi commerciali e adibite all'esposizione di merci si considerano fatte sul suolo pubblico, ancorchè non appoggiati direttamente su di esso.

Articolo 5

Occupazioni su aree private assoggettate a servizi di pubblico passaggio

1. I tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, sono equiparati ai beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, salvo che l'occupazione non sia preesistente alla data di costituzione della servitù.

Articolo 6

Occupazione di strade statali, regionali e provinciali

1. Sono soggette al presente regolamento le occupazioni realizzate su tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune o delle frazioni.

Articolo 7

Occupazioni escluse dal presente regolamento

1. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le occupazioni di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, nonché le occupazioni di spazi ed aree cimiteriali disciplinate dal Regolamento di polizia mortuaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 Settembre 1990, n. 285

TITOLO II

Soggetti obbligati al pagamento del canone

Articolo 8

Soggetti obbligati al pagamento del canone

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione.

Articolo 9

Occupazioni abusive. Sanzioni

1. Si considera occupazione abusiva qualunque occupazione effettuata su spazio pubblico.

- In assenza della prescritta concessione.
- Qualora la concessione sia scaduta e non rinnovata, ovvero sia stata revocata.
- In difformità ovvero in contrasto con le disposizioni in base alle quali venne rilasciata la concessione

2. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da (pubblico ufficiale competente, organi della Polizia Municipale ecc.), sono equiparate, ai soli fini del pagamento del canone, a quelle concesse.

3. In caso di occupazione abusiva, oltre al pagamento del canone a norma del comma precedente, l'occupante è soggetto anche alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al canone né superiore al doppio del canone stesso. Qualora il contravventore non s'avvale della facoltà di eseguire il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n.689, all'irrogazione della sanzione provvede lo stesso organo della Polizia Municipale che ha contestato l'abuso (ovvero, il Funzionario responsabile del servizio patrimonio e simili).

4. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente, fermo restando che tutti sono obbligati in solido al pagamento del canone, e salvo il diritto di regresso.

5. L'irrogazione della sanzione di cui al presente articolo non pregiudica l'irrogazione di quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5 del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285.

TITOLO III

La concessione d'occupazione

Articolo 10

Domanda per il rilascio della concessione

1. Chiunque intende, in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi ed aree pubbliche deve farne domanda scritta al Comune. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 10 giorni prima della data prescritta per l'occupazione

2. La domanda deve contenere:

- a) le generalità complete del richiedente e del suo legale rappresentante, ed i rispettivi codici fiscali;
- b) il motivo dell'occupazione o l'attività che attraverso di essa si intende svolgere;

- c) la durata, le dimensioni e l'esatta ubicazione degli spazi ed aree che si intende svolgere;
- d) la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici;
- e) la descrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.

3. L'originale della domanda deve essere redatto in conformità alla legge sul bollo e deve essere corredato di due copie in carta semplice, da utilizzare per i pareri dell'Ufficio Tecnico comunale e del Comando della Polizia Municipale.

4. La domanda deve essere inoltrata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone.

5. Per particolari situazioni di emergenza ovvero quando il rinvio della esecuzione di lavoro non sia possibile per le specifiche condizioni o per ragioni di pubblico interesse, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di avere conseguito il formale provvedimento concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.

6. Nel caso, oltre alla prescritta domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di immediata comunicazione della occupazione al Comune via fax o con telegramma.

Articolo 11

Rilascio della concessione

1. Le concessioni possono essere rilasciate solo se sussistono le seguenti condizioni:

- a) Il Comando della Polizia Municipale ed il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale hanno espresso parere favorevole.
- b) L'interessato ha sottoscritto l'atto concessorio, versato le spese d'istruttoria della domanda. Prestato una cauzione in denaro o titoli di stato ed equiparati pari almeno ad una annualità del canone e nel caso di occupazione temporanea l'importo stabilito con atto del Dirigente.

2. In luogo della cauzione può essere prestata fidejussione bancaria od assicurativa in conformità alle norme vigenti.

Articolo 12

Uso della concessione

1. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito da leggi dello Stato o della Regione, la concessione d'occupazione di suolo pubblico è personale e non può essere trasferita a terzi, nemmeno per successione a causa di morte.

2. La concessione è valida solo per la località, la durata, la superficie e l'attività autorizzata.

Articolo 13

Rinnovo della concessione

1. Prima della scadenza l'interessato può richiedere il rinnovo osservando, in quanto applicabili, le norme stabilite agli articoli 10 e 11 del presente regolamento.

Articolo 14

Revoca della concessione

1. La concessione può essere revocata per motivi di pubblico interesse.

2. La concessione deve essere revocata quando l'interessato ha violato le norme stabilite dal presente regolamento o dal disciplinare oppure – essendo in ritardo con il pagamento del canone – non ha adempiuto al pagamento delle rate scadute entro sessanta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di messa in stato di mora.

3. La revoca della concessione per motivi d'interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, proporzionalmente al tempo intercorrente fra il giorno di effettiva riconsegna al Comune dello spazio o dell'area occupata e l'ultimo giorno del periodo al quale il pagamento si riferisce.

4. La revoca della concessione per colpa del concedente fa sorgere il diritto del Comune a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.

Articolo 15

Danni procurati dal concessionario

1. Il concessionario ha l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dall'esecuzione di opere o della loro rimozione per qualsiasi ragione.

2. Se il concessionario, alla scadenza della concessione o dal giorno della sua evoca, non ottempererà all'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, il ripristino può avvenire a cura e spese del Comune, che dovrà rivalersi verso il concessionario anche trattenendo la cauzione di cui all'articolo 11 del presente regolamento.

TITOLO IV

Determinazione del canone d'occupazione

Articolo 16

Occupazione permanenti e temporanee

1. Le occupazioni di spazio ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

3. Sono temporanee le occupazioni concesse con atti di durata inferiore all'anno.

Articolo 17

Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le strade comunali sono classificate in 3 categorie:

- ♦ CAT. 1° - tutte le strade, spazi ed aree pubbliche ricadenti nei centri abitati come indicato nella perimetrazione approvata con deliberazione della Giunta Municipale n° 333 del 28.6.93.
- ♦ CAT. 2° - tutte le strade, spazi ed aree pubbliche asfaltate o comunque pavimentate situate al di fuori dei centri abitati come indicate nelle perimetrazione approvata con Deliberazione della Giunta Municipale n° 333 del 28.6.93.
- ♦ CAT. 3° - tutte le rimanenti strade, spazi ed aree pubbliche.

2. Le occupazioni all'interno di edifici pubblici appartenenti al patrimonio indisponibile sono sempre soggette alla tariffa stabilita per le strade di 1° Categoria.

Articolo 18

Tariffe per l'occupazione ed aree pubbliche

1. Le occupazioni di cui al Capo 1 del presente regolamento sono soggette al pagamento di un canone, secondo le Tariffe stabilite nell'allegato al presente regolamento; Ai fini dell'applicazione delle Tariffe le Categorie sono articolate nelle seguenti proporzioni.

- ♦ Prima Categoria 100%
- ♦ Seconda Categoria 80%
- ♦ Terza Categoria 30%

2. Le tariffe sono aggiornate periodicamente con Deliberazione da adottare contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 15.12.97, n° 446.

3. L'omesso o ritardo aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle Tariffe già in vigore.

4. Il canone si determina applicando la Tariffa all'effettiva occupazione espressa in metri quadri o in metri lineari. Le frazioni superiori al mezzo metro quadrato o lineare sono arrotondate all'unità superiore. Le occupazioni di superficie complessiva inferiore ad un metro quadro o lineare sono sempre arrotondate ad un metro quadro o lineare.

Articolo 19

Tariffa per le occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, la Tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadri o lineari. Se le occupazioni riguardano sottosuolo o soprassuolo comunale la Tariffa è per Km. Lineari o frazione.

Articolo 20

Tariffe per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee la Tariffa esprime il corrispettivo giornaliero commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadri o lineare.

2. Se l'occupazione è di durata inferiore ad un giorno, il canone è commisurato alle ore effettive d'occupazione, secondo quanto stabilito nel successivo articolo 21.

Articolo 21

Gradazione delle Tariffe per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni di suolo il canone si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di Tariffa intera così come stabilite nell'allegato al presente Regolamento. Le misure giornaliere di Tariffa vengono così ripartite fra le ore di occupazione:

- a) Per le 12 ore comprese fra le ore 8,00 e le ore 20,00 riduzione del 20% della misura di Tariffa giornaliera approvata.
- b) Per le 12 ore comprese fra le ore 20,00 e le ore 8,00, 20% della misura di tariffa giornaliera approvata.

2. La tariffa si applica nella misura intera fino a 14 giorni di occupazione. Oltre 14 giorni e fino ai 30 giorni il 30% di riduzione.

3. Per le occupazioni di durata superiore a 30 giorni o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione è effettuata mediante convenzione a Tariffa ridotta del 50%.

4. Per le occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la Tariffa prevista per il suolo comunale è ridotta al 30%. La superficie va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggiore perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo. Ove le tende siano poste a copertura di banchi o comunque di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di essa eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime

5. (...) ¹

6. (...) ²

7. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune sono soggette alla tassa con tariffa ordinaria ridotta del 30%.

8. Le Tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte al 50%.

9. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico/culturali o sportive la Tariffa ordinaria è ridotta dall'80%.

10. Per le occupazioni temporanee che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa originariamente stabilita maggiorata del 20%.

Articolo 22

Determinazione della superficie soggetta al canone

1. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate nella misura ridotta del 10%.

2. (...) ³

Art. 22 bis⁴

Occupazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. Le autorizzazioni e concessioni di posteggio rilasciate dal SUAP per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione di mercati, fiere, fiere promozionali e simili, costituiscono titolo per l'occupazione del suolo pubblico.
2. Il canone viene determinato sulla base della superficie riportata sulle singole autorizzazioni/concessioni, applicando una riduzione del 50% sulla tariffa base prevista per le occupazioni temporanee.
3. Il canone deve essere pagato a S.E.Pi. S.p.A. secondo le modalità di versamento previste dal Regolamento Generale delle Entrate.
4. Il versamento avviene in un'unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno; per importi superiori a € 250,00 è ammesso il versamento in due rate con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno.
5. La Polizia Municipale provvede alla riscossione del canone dovuto dai cosiddetti "spuntisti" di fiere e mercati nonché nelle altre ipotesi di occupazione del suolo pubblico in occasione di altre analoghe manifestazioni.

¹ Comma abrogato con delibera del Consiglio Comunale n. _____ del 29.12.2008.

² Comma abrogato con delibera del Consiglio Comunale n. _____ del 29.12.2008.

³ Comma abrogato con delibera del Consiglio Comunale n. _____ del 29.12.2008.

⁴ Articolo inserito con delibera del Consiglio Comunale n. _____ del 29.12.2008.

6. Il canone non è dovuto da coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo strettamente necessario per servire il cliente.

Art. 22 ter⁵

Occupazioni per attrazioni dello spettacolo viaggiante

1. Il SUAP rilascia le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per le attrazioni dello spettacolo viaggiante.
2. Il canone viene determinato sulla base della superficie riportata sulla concessione in misura del 50% fino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq, del 10% per la parte eccedente 1.000 mq.
3. L'importo COSAP così determinato viene ridotto dell'80%.
4. La riscossione è effettuata dal Comune di Vecchiano tramite versamento sul conto corrente postale o a cura della Polizia Municipale.

Articolo 23

Passi e accessi carrabili

1. I passi ed accessi carrabili non sono soggetti al Canone di Concessione.

Articolo 24

Autovetture adibite al trasporto pubblico

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dai Comuni e dalle province, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Articolo 25

Occupazioni con impianti a rete

1. Salvo quanto stabilito dall'art. 28 del presente regolamento, le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi la Tariffa applicabile è determinata sulla base di quella minima prevista nel regolamento per ubicazione, tipologia e importanza dell'occupazione, ridotta del 50%.

Articolo 26

Trasferimento degli impianti a rete

⁵ Articolo inserito con delibera del Consiglio Comunale n. _____ del 29.12.2008.

1. Le condutture, i cavi, gli impianti ed ogni altro manufatto di cui al presente art. 25 possono essere trasferiti, su disposizione del Comune. Le spese di trasporto sono a carico dei concessionari.

Articolo 27

Pagamento del canone

1. Per le concessioni permanenti la prima rata di canone va pagata al rilascio della concessione, ed è commisurata al tempo intercorrente fra il rilascio della concessione ed il 31 Dicembre successivo. Le successive annualità sono commisurate ad anno solare, e vanno pagate anticipatamente entro il 31 Gennaio.

2. Se il canone annuale supera l'importo di £. 500.000, il pagamento di ciascuna annualità può essere frazionato in quattro trimestralità anticipate.

3. Per le concessioni temporanee il canone va sempre pagato al momento del rilascio della concessione.

4. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune o con rimessa diretta all'incarico della riscossione con arrotondamento alle mille lire.

5. In caso di ritardo nel pagamento del canone o di sue rate, il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune un'identità di mora dell'1% per ogni mese compiuto o frazione superiore a 15 giorni.

TITOLO V

Norme varie, transitorie e finali

Articolo 28

Canone delle occupazioni con impianti a rete nel periodo transitorio

1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 25 del regolamento, in materia di occupazioni con impianto a rete, fino al 31 Dicembre 2001 il canone è determinato forfettariamente sulla base di £. 1.250 per ciascun utente, e non può in nessun caso essere inferiore £. 1.000.000 annuo.

2. Il numero degli utenti è quello massimo registrato nel corso dell'esercizio, ed include le utenze in atto, nonché quelle cessate od iniziate nell'esercizio medesimo, a prescindere dalla loro durata.

3. E in facoltà del comune di richiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi delle utenze in atto, cessate od iniziate, e di effettuare controlli nel territorio comunale.

4. La medesima misura minima di annue £. 1.000.000 è dovuta complessivamente per occupazioni permanenti effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

5. I canoni di cui ai commi precedenti sono aggiornati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 Dicembre dell'anno precedente, e vanno pagati come segue:

- a) L'accordo per il canone del 1999 va pagato entro il 31 Gennaio 1999 sulla base delle utenze in corso al 1 Gennaio 1999;
- b) Entro il 31 Gennaio 2000 va pagato l'acconto per il 2000 sulla base delle utenze in corso al 1 Gennaio 2000, e va effettuato il conguaglio del 1999 sulla base delle utenze iniziate nel corso del 1999;
- c) Entro il 31 Gennaio 2001 va pagato l'acconto del canone per il 2001 sulla base delle utenze in corso al Gennaio 2001, e va effettuato il conguaglio del 2000 sulla base delle utenze iniziate nel corso del 2000;
- d) Entro il 31 Gennaio 2002 va effettuato il conguaglio del 2001 sulla base delle utenze iniziate nel corso del 2001.

Articolo 29

Concessioni in corso

1. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate anteriormente all'1.1.99 restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate a richiesta del titolare con la procedura stabilita al precedente art. 13.

Articolo 30

Organi competenti

1. La gestione tecnica e amministrativa delle concessioni è demandata ai settori di riferimento.

2. Il commando della Polizia Municipale vigila sull'applicazione del presente regolamento sul territorio comunale, segnalando le occupazioni abusive e quelle realizzate in difformità agli atti di concessione. A tal fine, gli Uffici competenti trasmettono al Comando di Polizia Municipale copia degli atti di concessione deliberati non oltre 5 giorni da quello nel quale sono divenuti esecutivi.

Articolo 31

Entra in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 Gennaio 1999

2. Il Comando della Polizia Municipale ed il Dirigente dell'Ufficio Tecnico – cui il presente regolamento è trasmesso in copia autentica a cura del Segretario comunale – sono tenuti a darvi esecuzione, ed a vigilare sulla sua applicazione.

TARIFFE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

OCCUPAZIONI PERMANENTI

Occupazioni del Suolo

- ♦ Prima Categoria £. 43.000
- ♦ Seconda Categoria £. 34.000
- ♦ Terza Categoria £. 12.900

Occupazioni del Soprasuolo e Sottosuolo

- ♦ Prima Categoria £. 250.000
- ♦ Seconda Categoria £. 200.000
- ♦ Terza Categoria £. 75.000

- ♦ Occupazione del soprasuolo e sottosuolo da parte di aziende di erogazione dei Pubblici Servizi (fino al 31.12.2001) £. 1.250 per utente.

- ♦ Occupazione del suolo e soprasuolo con impianti di distribuzione dei Tabacchi (Tariffa annuale) più Categoria Unica £. 20.000

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Occupazioni del Suolo

- ♦ Prima Categoria £. 3.000
- ♦ Seconda Categoria £. 2.400
- ♦ Terza Categoria £. 900

- ♦ Occupazione del sottosuolo e soprasuolo sino a 1 Km. lineare o frazione £. 10.000 per giorno.